

La definizione fiscale di enti non commerciali

di [Gianfranco Visconti](#)

Publicato il 20 Gennaio 2024

E' cambiato l'approccio fiscale verso gli enti non commerciali, inclusi associazioni e fondazioni, differenziando le attività commerciali da quelle non commerciali. La riforma influisce sulla fiscalità, in particolare sull'imposta sul reddito, e impone condizioni specifiche per le esenzioni. Le associazioni devono rispettare determinati requisiti statutari per beneficiare di queste agevolazioni fiscali.

Fiscalità enti non commerciali: le novità 2024

Iniziamo la trattazione della riforma dell'IVA degli enti non commerciali che è entrata in vigore il 1° Gennaio 2024 partendo dalla **definizione degli "enti non commerciali"** che sono quelli previsti dalla lettera c) del 1° comma dell'art. 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), contenuto nel DPR 917 del 1986, che definisce tali:

"gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali".



Fra essi sono compresi le **persone giuridiche, quindi le associazioni riconosciute e le fondazioni, le associazioni non riconosciute ed i comitati** (2° comma dell'art. 73 del TUIR). Quindi, fra gli "enti non commerciali" non rientrano le società cooperative e, in particolare, le cooperative sociali disciplinate dalla Legge n° 381 del 1991 che sono, pur essendo imprese, soggetti fondamentali del terzo settore (o settore non profit).

Residenza e oggetto principale degli Enti Non Commerciali

Si considerano residenti gli enti non commerciali che per la maggior parte del periodo si imposta

(esercizio) **hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale o esclusivo della loro attività nel territorio dello Stato. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente** residente (vale a dire l'attività esclusiva o principale da esso esercitata, in questo caso un'attività non commerciale, cioè senza scopo di lucro ma con scopi altruistici o solidaristici o di utilità sociale) **è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto** di esso, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. **Per oggetto principale dell'ente si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari di esso** indicati nella legge, nell'atto costitutivo e nello statuto. **In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto** nelle forme citate, **l'oggetto principal**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento